SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 173**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 647.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile, in Milano . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 14 ottobre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Carlo Borromeo nel 450° anniversario della nascita . . . . Pag. 9

DECRETO 9 novembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano», dedicati all'Aluminia S.p.a., all'Elsag S.p.a. ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato . . . . Pag. 9

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 14 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 957.291.927.000, per il 1989, di cui lire 30 miliardi per il completamento ospedali e L. 927.291.927.000 a titolo di quota libera da vincoli di destinazione settoriale, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 . . . . Pag. 10

DECRETO 14 giugno 1989.

Impegno della somma di L. 179.997.000, a titolo di rientri 1988 del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208. Pag. 11

Ministero della marina mercantile

DECRETO 28 giugno 1989.

Pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese, aziende e ditte private operanti nei porti Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 3 luglio 1989.

Iscrizione dell'Associazione lagunari truppe anfibie e dell'Associazione nazionale volontari di guerra all'albo previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1982 Pag. 13

Ministero dell'ambiente

DECRETO 11 luglio 1989.

Programmi ammessi ai finanziamenti per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento Pag. 14

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi . . . . Pag. 17

DECRETO 18 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi . . . Pag. 18

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», in Milano Pag. 19

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», in Milano. Pag. 19

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», in Milano Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DECRETO 12 luglio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93 Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità. Pag. 21

Autorizzazione all'associazione Speranza, in Modena, ad acquistare un immobile Pag. 21

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato. Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni Pag. 22

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 647.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Milano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
accompagnatrice turistica (triennale)	2
disegnatrice grafico pubblicitaria (triennale)	8
figurinista (triennale)	8

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue estere; economia domestica; storia dell'arte e del costume; igiene, pronto soccorso; psicologia e pubbliche relazioni; geografia turistica; contabilità; dattilografia; tecnica turistica; matematica e fisica; storia dell'arte e della stampa; igiene; tecnica professionale; esercitazioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico della giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 3.124.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Milano ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 16

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI MILANO

Due sezioni di accompagnatrice turistica (triennale);
Otto sezioni di disegnatrice grafico pubblicitaria (triennale);
Otto sezioni di figurinista (triennale),

per complessive 54 classi.

Qualifiche	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	48
3) Insegnanti tecnico-pratici	54
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	13
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	19

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive trentasei ore settimanali;
9) Insegnanti tecnico-pratici (1).

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 317, contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali per tecnici di «fisiochinesiterapia e della riabilitazione» muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione».

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola per «tecnici di fisiochinesiterapia e della riabilitazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione

Art. 339. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico ed indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 340. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 341. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 342. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 343. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore;

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

chinesiologia;

psicologia;

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale;

inglese scientifico (*).

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno (indirizzo neurologico):

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

(*) L'esame relativo a tale corso si svolgerà mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

3° *Anno* (indirizzo riabilitazione apparato locomotore):
fisioterapia;
protesi ortopedica;
nozioni teoriche pratiche di pronto soccorso;
nozioni teoriche pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;
chinesiterapia;
nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli studenti sono tenuti altresì a frequentare un corso di inglese scientifico.

Art. 344. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
servizio di riabilitazione ortopedica;
servizio di recupero e riabilitazione funzionale;
servizio di recupero e rieducazione funzionale;
clinica ortopedica;
divisione di reumatologia;
clinica delle malattie nervose e mentali;
divisione di pneumologia (sezione aggregata di fisiochinesiterapia respiratoria);
divisione universitaria di cardiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 345. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le norme vigenti in materia universitaria.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 79

89A3235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I seguenti istituti:
1) istituto economico-statistico;
2) istituto merceologico;
3) istituto di tecnica economica e di ragioneria;
4) istituto di matematica finanziaria;
5) istituto di diritto privato;
6) istituto di diritto pubblico;
7) istituto di scienze assicurative,

annessi alla facoltà di economia e commercio ed elencati nell'art. 33 dello statuto vigente, sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 153

89A3201

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981 con la quale, definitivamente pronunciandosi, su ricorso di alcuni enti fra i quali la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, viene dichiarata, limitatamente agli enti ricorrenti, illegittima la classificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Visto che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 è stata confermata la classificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fra gli enti di normale rilievo;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 790 del 30 ottobre 1987, definitivamente pronunciandosi su ricorso della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 965 del 9 luglio 1986 e ha dichiarato illegittima anche la classificazione della Cassa medesima, quale risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Atteso che, per effetto della suddetta decisione, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali risulta sprovvista della classificazione prescritta dall'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuto doversi procedere alla classificazione in osservanza del disposto di cui al citato art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Atteso che, in atto, possono ancora utilmente essere utilizzati ai fini della predetta classificazione i criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Attesa la esigenza di pervenire alla classificazione dell'ente di cui trattasi attenendosi alle risultanze dei conti consuntivi ad iniziare da quello relativo all'esercizio finanziario 1974;

Constatato che, dall'applicazione dei suddetti criteri e dell'indicata procedura, consegue una classificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fra gli enti di normale rilievo fino al 31 dicembre 1987 e fra gli enti di notevole rilievo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo 1987;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa ragionieri, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo a far data dal 1° gennaio 1988, è attribuito dalla stessa data il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso viene attribuito, per il periodo antecedente la suddetta data, per effetto del riconoscimento dell'importanza dell'ente di normale rilievo, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il livello retributivo corrispondente al trattamento economico del dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 ottobre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Carlo Borromeo nel 450° anniversario della nascita.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di francobolli commemorativi di S. Carlo Borromeo nel 450° anniversario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1749 del 4 ottobre 1988;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1988, un francobollo commemorativo di S. Carlo Borromeo, nel 450° anniversario della nascita, nel valore di L. 2.400.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colore: policromia ottenuta con quattro colori offset ed un colore calcografico; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il volto di S. Carlo Borromeo, sovrimpresso ad un particolare di un dipinto dell'epoca, dedicato alla vita del santo.

Sul francobollo è riportata la leggenda «SAN CARLO BORROMEO 1538-1584», la scritta «ITALIA» ed il valore «2400».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1989
Registro n. 22 Poste, foglio n. 23

89A3204

DECRETO 9 novembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano», dedicati all'Aluminia S.p.a., all'Elsag S.p.a. ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il lavoro italiano per il mondo»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale, fra l'altro, è stata adottata per detta serie di francobolli la nuova denominazione «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1988, tre francobolli appartenenti alla predetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1751 del 25 ottobre 1988;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1988, tre francobolli ordinari nel valore di L. 750, appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano», di cui due sono dedicati all'industria italiana, e precisamente all'Aluminia S.p.a. ed alla Elsag S.p.a., ed uno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Il francobollo dedicato all'industria Aluminia S.p.a., stampato in rotocalcografia policroma (quattro colori), presenta una vignetta costituita da una composizione simbolica raffigurante l'alluminio. Sul francobollo figurano le leggende «ALUMINIA» e «LAVORO ITALIANO», e la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il francobollo dedicato all'industria Elsag S.p.a., stampato in rotocalcografia quadricroma, presenta una vignetta costituita da una composizione simbolica ispirata alle realizzazioni della ditta Elsag nel campo della elettronica applicata. Sul francobollo figurano la leggenda «LAVORO ITALIANO ELSAG» su tre righe, la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il francobollo dedicato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stampato in calcografia ed offset, presenta una vignetta costituita da una composizione policroma (quattro colori offset e due colori calcografici), realizzata con elementi tipici della stampa di sicurezza e simboleggia le attività dell'Istituto. In essa sono riportati: l'emblema dello Stato, la medaglia celebrativa del Quarantennale della Costituzione ed il francobollo serie turistica «Capri», riconosciuto come il miglior francobollo a stampa rotocalcografica emesso in tutto il mondo nel periodo 1985-1986 (Washington 2ª Conferenza degli stampatori governativi di francobolli). Completano il francobollo le leggende «LAVORO ITALIANO», «ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO», la scritta «ITALIA», il valore «750» e la data «1928-1988».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1989
Registro n. 22 Poste, foglio n. 141

89A3205

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 957.291.927.000, per il 1989, di cui lire 30 miliardi per il completamento ospedali e L. 927.291.927.000 a titolo di quota libera da vincoli di destinazione settoriale, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988 per l'esercizio 1989;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 40/1989;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1989, con la quale vengono ripartiti, fra l'altro, per il 1989 — tra le regioni (esclusa la Valle d'Aosta) e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/1965, e di L. 927.291.927.000 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1989 ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1989, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata, a favore delle regioni e province autonone di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	424.000
Bolzano	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Liguria	2.941.000
Lombardia	3.458.000
Veneto	562.000
Friuli-Venezia Giulia	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana	2.148.000

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo	1.181.000
Molise	763.000
Campania	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale ...	30.000.000

Art. 2.

La somma di L. 927.291.927.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al Fondo 1989, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 3, secondo comma, della legge n. 541/1988, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 40/1989 — è impegnata a favore delle regioni (esclusa la Valle d'Aosta) e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	9.604.887
Bolzano	10.893.087
Piemonte	44.810.954
Liguria	67.933.631
Lombardia	42.679.313
Veneto	8.675.613
Friuli-Venezia Giulia	23.010.542
Emilia-Romagna	42.934.970
Toscana	37.868.181
Umbria	21.328.749
Marche	27.351.181
Lazio	53.190.069
Abruzzo	46.947.718
Molise	34.258.797
Campania	129.799.160
Puglia	99.006.565
Basilicata	45.274.829
Calabria	73.480.782
Sicilia	71.051.259
Sardegna	37.191.640
Totale ...	927.291.927

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 957.291.927.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 12

89A3240

DECRETO 14 giugno 1989.

Impegno della somma di L. 179.997.000, a titolo di rientri 1988 del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 1208/51 che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/1949;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/1951, che costituisce, presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 616/1977, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/1951, e la conseguente confluenza su «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1989, con la quale, tra l'altro, viene ripartita — tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano — la somma di L. 179.997.000 per l'esercizio 1988, relativa ai soprarichiamati «rientri»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 179.997.000, di cui alle premesse, è impegnata, per il 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	1.689.000
Bolzano	1.915.000
Valle d'Aosta	2.393.000
Piemonte	7.877.000
Lombardia	11.941.000
Veneto	7.502.000
Friuli-Venezia Giulia	3.502.000
Liguria	4.046.000
Emilia-Romagna	7.546.000
Toscana	6.656.000
Umbria	3.749.000
Marche	4.809.000
Lazio	9.349.000
Abruzzo	8.252.000
Molise	6.023.000
Campania	22.816.000
Puglia	17.402.000
Basilicata	7.958.000
Calabria	12.915.000
Sicilia	21.464.000
Sardegna	10.193.000
Totale	179.997.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 11

89A3239

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 giugno 1989.

Pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese, aziende e ditte private operanti nei porti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 7 marzo 1989, n. 85;

Ritenuta la necessità di stabilire termini, criteri e modalità per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della citata legge n. 85/1989;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei porti a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze dei datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale in relazione alla contrazione dei traffici marittimi e alla riorganizzazione del lavoro nei porti, le aziende industriali, magazzini generali e silos, le aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché le imprese private di sbarco e imbarco e le ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto inviano al Ministero della marina mercantile una dichiarazione indicante il numero delle eccedenze del proprio personale, le corrispondenti domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori dipendenti, nonché un'attestazione dell'autorità marittima competente in ordine all'effettivo svolgimento delle loro attività nell'ambito portuale.

Le aziende, imprese e ditte di cui al comma precedente devono altresì trasmettere al Ministero della marina mercantile una dichiarazione con la quale si impegnano a corrispondere all'INPS gli oneri a proprio carico derivanti dalle norme sul pensionamento anticipato.

Art. 2.

Possono presentare domanda di pensionamento anticipato coloro che, nell'ambito delle eccedenze individuate dalle aziende, imprese e ditte di cui all'art. 1, risultino entro il 31 dicembre 1989 in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Art. 3.

Le domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori devono essere corredate di tutti gli elementi necessari per calcolare l'onere a carico dello Stato per la copertura dei ratei di pensione connessi all'aumento convenzionale dell'anzianità per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il compimento dell'età pensionabile, con i criteri di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 85/1989.

Le aziende, imprese e ditte di cui all'art. 1 sono tenute a corrispondere all'INPS, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento anticipato, gli oneri a loro carico, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 4.

Il Ministero della marina mercantile, tenuto conto delle dichiarazioni di eccedenze di cui all'art. 1 e delle relative domande di pensionamento anticipato trasmesse da ciascuna azienda, predispone una graduatoria unica nazionale, seguendo il criterio della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto approva la graduatoria e accoglie un numero di domande nei limiti dello stanziamento di 11 miliardi di lire, sulla base della determinazione dell'onere a carico dello Stato derivante da ciascun pensionamento anticipato, fermo restando che tale onere per ogni beneficiario non può essere riferito ad un arco temporale per aumento di anzianità convenzionale superiore a sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3258

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 luglio 1989.

Iscrizione dell'Associazione lagunari truppe anfibie e dell'Associazione nazionale volontari di guerra all'albo previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1982.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di prinicipio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, e successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione lagunari truppe anfibie, associazione riconosciuta come persona giuridica, ha chiesto l'iscrizione all'albo previsto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1982;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione nazionale volontari di guerra, associazione priva di personalità giuridica, ha chiesto l'iscrizione al medesimo albo;

Accertato che le predette associazioni hanno i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 1 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, come modificato dai successivi decreti ministeriali, è inserita, dopo l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, l'Associazione lagunari truppe anfibie.

Art. 2.

Al punto 2 dell'elenco di cui al precedente articolo, è aggiunta, dopo l'Associazione nazionale per il conferimento del titolo di cavaliere della Patria, l'Associazione nazionale volontari di guerra.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: ZANONE

89A3261

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 luglio 1989.

Programmi ammessi ai finanziamenti per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 14, commi 4 e 7, della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 9-*terdecies* della legge 9 novembre 1988, n. 475;

Visti i propri decreti interministeriali del 18 novembre 1988 e dell'8 luglio 1988 con i quali sono stati ammessi a finanziamento sei programmi urgenti a valere sulle risorse allocate per gli anni 1987 e 1988 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto il proprio decreto interministeriale del 17 febbraio 1989, relativo ai criteri e alle modalità per la presentazione al Ministero dell'ambiente dei programmi di ricerca e delle relative istanze di finanziamento a valere sulle residue risorse allocate per l'anno 1988 e su quelle rese disponibili per l'anno 1989 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 5 del citato decreto 17 febbraio 1989 recante l'istituzione, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge n. 441 del 1987, di una apposita sezione collegiale competente per l'espletamento delle attività istruttorie relative all'esame delle istanze di finanziamento che fossero pervenute al Ministero dell'ambiente ai sensi dello stesso decreto;

Visti il proprio decreto interministeriale del 24 febbraio 1989 di nomina dei componenti della citata sezione collegiale e quelli emanati in data 29 maggio 1989 e 12 giugno 1989 relativi alla segreteria della stessa;

Viste le risultanze delle attività istruttorie svolte dalla citata sezione collegiale quali risultanti dal verbale conclusivo dei lavori del 5 luglio 1989;

Ritenuto di procedere all'ammissione al finanziamento dei progetti ritenuti prioritari dalla citata sezione collegiale e di accogliere le proposte formulate dalla stessa in merito alla riduzione dei finanziamenti richiesti per alcuni progetti;

Decreta:

Articolo unico

Fra i programmi presentati al Ministero dell'ambiente per le finalità e secondo le procedure di cui al decreto interministeriale 17 febbraio 1989, sono ammessi a finanziamento quelli sottoelencati, ciascuno per l'importo finanziario massimo per nessun motivo superabile, indicato nello stesso seguente elenco:

	Titolo del programma	Soggetto proponente	Importo del finanziamento concesso (in milioni di lire)
1)	La gestione dei rifiuti speciali sanitari: aspetti tecnici ed organizzativi	Lombardia Risorse S.p.a.	590
2)	Distribuzione organoclorurati bassobollenti con bruciatore ceramico	Tecnars S.r.l.	340
3)	Sviluppo di biotecnologie di compostaggio per l'utilizzazione della biomassa algale nella laguna di Venezia	Saem S.p.a.	990
4)	Programma di ricerca e realizzazione di un impianto pilota per l'utilizzo di fanghi di risulta provenienti da aziende zootecniche e scarti di lavorazione del legname per la formazione di compost. (I fase - studio, sperimentazione delle tecniche di produzione)	Agrisiel - Soc. di informatica per l'agricoltura p.a.	1.485
5)	Indagine sulla sicurezza del recupero dei fanghi di depurazione biologica in agricoltura: caratterizzazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente	Istituto di medicina del lavoro - Università di Milano	1.980

Titolo del programma	Soggetto proponente	Importo del finanziamento concesso (in milioni di lire)
6) Impianto pilota di incenerimento di fanghi e/o rifiuti tossici e nocivi	C.N.R. - Istituto di ricerca sulle acque	2.970
7) Studio sulla qualità dei fanghi dei bacini portuali italiani. Problemi e criteri di gestione	Enea	1.485
8) Degradazione di plastiche e di altri componenti dei rifiuti urbani: sviluppo di conoscenze e sperimentazione con particolare riferimento alla attivazione della fotodegradazione ed allo studio dei meccanismi e delle cinetiche della biodegradazione	Dipartimento di chimica - Università La Sapienza di Roma	565
9) Determinazione sperimentale su impianto pilota degli effetti inquinanti in stoccaggi definitivi. Tecniche di stoccaggio e relative modificazioni sui materiali di rifiuto e di contenimento. Implicazioni progettuali, normative e legislative	Enea	595
10) Impianto pilota per il trattamento integrato di RSU e fanghi di supero con miglioramento della stabilizzazione ed ottimizzazione del recupero energetico	Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche - Università degli studi della Basilicata	690
11) Smaltimento mediante termodistruzione dei RSU (sostanza organica + R.D.F.) miscelati con cippato di colture legnose con recuperi energetici e di materiali	In.Co. S.p.a.	1.985
12) Controllo della formazione ed emissione di ossidi di azoto (NOx) nell'incenerimento di rifiuti industriali	Ansaldo S.p.a.	1.485
13) Sperimentazione e sviluppo di processi innovativi per il trattamento dei reflui liquidi industriali da attività di finissaggio tessùti e tintoria tessuti	Chim-Ab S.r.l.	1.980
14) Potenzialità del telerilevamento da satellite e da aereo nella ricerca di aree soggette ad inquinamento e degrado, anche finalizzata alla individuazione di discariche abusive, tramite analisi di stress ambientale e alterazione delle caratteristiche pedologiche di zone campione	T.E.I. S.p.a. Ingegneria dell'ambiente	1.285
15) Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la gestione di rifiuti industriali (soprattutto tossici) su scala regionale	CEE-Centro di ricerca ISPRA	790

Titolo del programma	Soggetto proponente	Importo del finanziamento concesso (in milioni di lire)
16) Predisposizione di un modello matematico di diffusione in atmosfera e ricaduta al suolo di inquinanti. Taratura mediante rilevazione di dati ambientali e delle emissioni connesse all'esercizio di impianti per termodistruzione di rifiuti, con particolare riguardo al polo fumi di Ponte Malnome - Roma	AMNU (Azienda municipalizzata nettezza urbana - Roma)	790
17) Implementazione e validazione di codici di simulazione e progettazione di inceneritori attraverso la realizzazione e la gestione di una stazione sperimentale di incenerimento	Enea	2.970
18) Studio relativo alla creazione di un osservatorio tecnologico regionale per i problemi ambientali (inerente una regione campione tra Lombardia, Lazio e Piemonte)	Bull HN Information Systems Italia S.p.a.	1.000
19) Analisi e messa a punto di metodologia di elaborazione di dati telerilevati da satellite per l'individuazione di indici ambientali diretti e indiretti, per il riconoscimento di discariche e la valutazione dell'impatto ambientale indotto	Tecnopolis Csata Novus Ortus, Bari	1.400
20) Progettazione, realizzazione e gestione operativa della campagna di prova di una linea di trattamento pilota destinata al recupero dei metalli dai rifiuti solidi	AMNIU - Az. munic. e igiene urb. (Modena) - SNIA Techint - Tecnol energ. Avanz. S.p.a. Roma	690
21) Abbattimento del carico inquinante di tipo organico e inorganico contenuto nei fumi provenienti da un inceneritore di RSU mediante condensazione degli stessi, ed eventuale recupero di calore dal processo	Secit S.p.a. - Società ecologica italiana	2.045
22) Aspetti metodologici per la valutazione del rischio ambientale e la salute connesso alle emissioni liquide e solide dei processi di smaltimento dei rifiuti: depuratori ed inceneritori	Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno	595
23) Metodologie di impiego di nuovi sistemi a spettrofotometria differenziale applicati ad analizzatori puntuali e tecniche a remote sensing	Dep-Eco S.r.l.	1.140

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— I commi 4 e 7 dell'art. 14 della legge n. 441/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), sono i seguenti:

«4. In esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

— L'art. 9-*terdecies* della legge n. 475/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), è il seguente:

«Art. 9-*terdecies (Mantenimento di somme in bilancio)*. — 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo».

— L'art. 14 della legge n. 441/1987 sopra citata, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"».

— L'art. 15 della legge n. 441/1987 sopra citata, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'articolo unico:

Il decreto 17 febbraio 1989, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, reca: «Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti relativi agli anni 1988-89 per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento».

89A3241

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «cereali», di cui all'art. 1, punto 5, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa, è così modificata:

5. - *Cereali*

Cubadda prof. Raimondo, direttore dell'unità organica di ricerca studi sui cereali dell'Istituto nazionale della nutrizione, presidente;

Aureli dott. Paolo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Crisafulli dott. Antonino, analista dell'ufficio repressione frodi di Modena;

D'Egidio dott.ssa Maria Grazia, ricercatore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Dominichini prof. Giorgio, direttore dell'Istituto di entomologia dell'Università cattolica di Piacenza;

Maggioni dott.ssa Giuliana, primo dirigente chimico, del Ministero della sanità;

Mazzini dott. Flavio, ricercatore del Centro di ricerche sul riso di Mortara (Pavia)

Miraglia dott.ssa Marina, ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

Pasqui dott. Luigi Alberto, ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Resmini prof. Pierpaolo, direttore della sezione di industrie agrarie del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche dell'Università di Milano;

Salvioni dott. Claudio, chimico coadiutore presso il settore chimico-ambientale del presidio multizonale di igiene e profilassi di Pescara;

Tassi Micco dott.ssa Claudia, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Veccia Scavalli dott.ssa Diana, analista dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zelinotti dott. Tonino, primo dirigente del laboratorio chimico centrale delle dogane.

La dott.ssa Veccia Scavalli Diana svolge anche funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3259

DECRETO 18 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «formaggi», di cui all'art. 1, punto 9, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa, è così modificata:

9. - *Formaggi*

Resmini prof. Pierpaolo, direttore della sezione di industrie agrarie del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche dell'Università di Milano, presidente;

Addeo prof. Francesco, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Portici;

Aureli prof. Paolo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Bocca dott.ssa Adriana, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

Carini prof.ssa Sandra, direttore dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

Emaldi prof. Giulio Cesare, direttore della sezione di tecnologia dell'istituto lattiero-caseario di Lodi;

Fenicia dott.ssa Lucia, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

Flego dott. Rodolfo, chimico coadiutore del presidio multizonale di igiene e profilassi di Udine;

Leone prof. Angelo Mario, direttore dell'istituto di tecnologie dei prodotti agro-alimentari dell'Università di Bari;

Tarallo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio repressione frodi di Portici;

Vodret prof. Antonio, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Sassari;

Zaffino dott. Italo, chimico superiore del Ministero della sanità;

Zelinotti dott. Tonino, primo dirigente del laboratorio chimico centrale delle dogane;

De Cicco dott.ssa Maria Grazia, analista dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3260

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986;

Vista la sentenza n. 2749/89 del 13 luglio 1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», con sede in Milano, via Silva G. n. 49, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto finanziata in via prevalente dalla «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», con sede in Milano, è assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936,

quali commissari liquidatori dell'«Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, nominati con i decreti ministeriali 26 giugno 1989 e 11 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

8A3242

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986;

Vista la sentenza 13-15 luglio 1989, n. 2747/89, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto finanziata in via prevalente dalla «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.F.Im. S.p.a.», con sede in Milano, è assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936,

quali commissari liquidatori dell'«Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, nominati con i decreti ministeriali 26 giugno 1989 e 11 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

8A3243

DECRETO 20 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fiprim Finanziaria privata milanese S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986;

Vista la sentenza 13-15 luglio 1989, n. 2748/89, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», con sede in Milano, via M. Bandello n. 2, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto finanziata in via prevalente dalla «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», con sede in Milano, è assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo-Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936,

quali commissari liquidatori dell'«Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, nominati con i decreti ministeriali 26 giugno 1989 e 11 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

8A3244

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 12 luglio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento innanzi citato;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, che all'art. 2 ha elevato a quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale facenti parte dei consigli di amministrazione;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti scadrà il 31 dicembre 1989;

Ritenuto di dover provvedere alla indizione delle elezioni per la nomina dei predetti rappresentanti del personale per il quadriennio 1990-93;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 giugno 1989;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla data di indizione delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il quadriennio 1990-93.

Le elezioni avranno luogo il giorno 17 dicembre 1989 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma:

Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna.

Milano:

Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Palermo:

Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere dott. Luciano Pergola.

Componenti:

primo dirigente dott. Leo Mari;
direttore capo di segreteria r.e. Manzetti Petruccioli Rachele;
direttore capo aggiunto di segreteria Di Luzio Antonio;
vice direttore di revisione Terracciano Stellato Maddalena;
vice direttore di segreteria Pescosolido Massimo;
commesso Masullo Gennaro.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 30 settembre 1989.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente dott. Giuseppe Sammartano.

Componenti:

direttore capo aggiunto di segreteria Italia Sandro;
direttore capo aggiunto di segreteria Puppo Maria Vittoria;
vice direttore di segreteria Bufacchi Attilio;
vice direttore di segreteria Carini Claudio;
vice direttore di segreteria Liguori Maurizio;
revisore Laganà Sanchini Franca.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente dott. Galeazzo Pazienza.

Componenti:

direttore capo aggiunto di revisione Ghisaura Augello Maria;
vice direttore di revisione Cominelli Paolo Maria;
vice direttore di revisione D'Amico Giuseppe;
revisore Fratocchi Marcello;
coadiutore Vasarelli Piero.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente rag. Ugo Ciotti.

Componenti:

direttore superiore di segreteria r.e. Lo Re Umberto;
direttore capo aggiunto di revisione Adamo Nicolò;
coadiutore Denaro Guglielmo;
coadiutore dattilografo Carbone Giovanna;
coadiutore dattilografo Lavignani Antonino;
commesso Castellini Enrico.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Presidente: CARBONE

89A3248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Cortina d'Ampezzo, località Crignes (Belluno), del valore di L. 410.000.000, disposta dalla sig.ra Oliva Menardi con testamento olografo n. 70522/13647 di repertorio, a rogito dott. Ezio Perucon, notaio in Cortina d'Ampezzo.

89A3271

Autorizzazione all'associazione Speranza in Modena, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione Speranza, in Modena, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 85.000.000, un terreno e soprastanti fabbricati, in parte rustici e in parte urbani, sito in Montefiorino (Modena) di proprietà del Beneficio parrocchiale di S. Leonardo, in Gusciola di Montefiorino.

89A3270

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, corso Lodi, 59/E, del periziato valore di L. 111.800.000, disposto dalla sig.ra Adriana Butti con testamento olografo n. 214618/38044 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano.

89A3272

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4058/88 1° sett. del 4 febbraio 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze - Rip. I.S.P. U.S.L. 10/A n. 750, la donazione consistente in volumi di argomento igienico-sanitario per un valore di L. 2.250.000, da destinare all'istituto igiene interfacoltà.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4111/88 1° sett. del 5 aprile 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Nuovo Pignone la donazione per un valore di L. 1.000.000, da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4112/88 1° sett. del 5 aprile 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione per un valore di L. 17.500.000, da destinare all'istituto di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4113/88 1° sett. del 5 aprile 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Faenza la donazione per un valore di L. 1.000.000, da destinare al dipartimento di progettazione dell'architettura.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4314/88 1° sett. del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Anna Camagna ved. Procissi la donazione consistente in 750 volumi e 150 contenitori di opuscoli e schede per un valore di L. 15.000.000, da destinare alla biblioteca matematica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4315/88 1° sett. del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione per un valore di L. 3.000.000, da destinare al dipartimento di statistica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4316/88 1° sett. del 15 giugno 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione per un valore di L. 4.800.000, da destinare al dipartimento di progettazione dell'architettura, per la mostra «Le ragioni dell'abitare».

89A3251

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 luglio 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola d'interesse relativa al semestre febbraio 89-luglio 89 del prestito obbligazionario 1987/1993, 2ª emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,70%, lordo, pari al 5,344% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di maggio e giugno 1989 è risultato pari al 13,104%;

b) per i B.O.T. semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di maggio e giugno 1989, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 10,94%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,022% equivalente al tasso semestrale del 5,84%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre agosto 89-gennaio 90, scadenza 31 gennaio 1990, cedola n. 5, un interesse lordo del 6% pari ad un rendimento del 5,625% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

89A3308

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000
Abbonamento semestrale .... L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891730)

L. 1.000